

dirsi in una legge, cioè, che forma ormai *ius receptum* a favore degli impiegati a garanzia del loro contratto di lavoro.

CALÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALÒ. Per questa parte dell'emendamento credo che il collega Majolo abbia ben chiarito la questione, e quindi non ho da dire altro.

Desidero aggiungere brevissime osservazioni all'altro emendamento dell'onorevole Baldesi, il quale vorrebbe che gli elementi, in base a cui debba essere determinata la dispensa dal servizio, debbano essere costituiti in base agli atti fino al 1° gennaio 1921, e questo a causa dell'agitazione degli impiegati.

Ora, vorrei far notare al collega onorevole Baldesi che anche dal 1° gennaio 1921 in poi possono esservi state mancanze di altro genere, che non possono e non debbono sfuggire all'esame della Commissione...

BALDESI. Ci sono i cinque anni precedenti!

CALÒ. Non vuol dire! Una mancanza può essere commessa dopo sei anni anziché dopo cinque, e non è questa una ragione sufficiente per dare tale forma alla disposizione della legge.

Ora, il collega onorevole Baldesi può escogitare un'altra forma per il suo emendamento, poichè nella forma in cui è presentato, escludendo ogni possibilità di giudicare la condotta dell'impiegato dopo il 1° gennaio 1921, non mi sembra che possa essere accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lissia.

LISSIA. Io ho assistito con una certa curiosità a questa ultima parte della discussione e non nascondo che sono rimasto sorpreso nel vedere dei colleghi partire in lotta furibonda contro la mancanza di guarentigie, che ci sarebbe nel nostro diritto pubblico per gli impiegati, quasi che l'amministrazione italiana si abbandonasse al più sfrenato arbitrio.

Ora il collega Majolo ha giustamente richiamato l'attenzione della Camera sulla vera consistenza del nostro diritto e sulle guarentigie che sono assicurate a tutti indistintamente i funzionari, non solo per le disposizioni della legge sullo stato giuridico e per le disposizioni contemplate nei regolamenti delle singole amministrazioni, ma anche per quella che è stata la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di legittimità.

Io ricordo che dal 1890 in poi il Consiglio di Stato è venuto estendendo sempre più il concetto dell'eccesso di potere, appunto per tutelare nel modo più efficace gli impiegati.

Quindi da questo lato, onorevoli colleghi, non dobbiamo avere preoccupazioni di sorta, perchè, mantenendo intatto il sistema attuale, la condizione giuridica degli impiegati è perfettamente garantita. Anzi potrei dire qualche cosa di più, per l'esperienza che mi viene dalla vita amministrativa: che, se mai, i Consigli di amministrazione sono portati precisamente a peccare non per eccesso, ma per difetto, perchè spesso volte sui Consigli di amministrazione prevalgono criteri di male intesa umanità, per cui si mantengono in servizio dei funzionari che dovrebbero essere mandati via. Pur troppo talvolta si sono verificati errori, che potranno ripetersi anche in seguito. Ma questo dipende dalla natura umana, che è soggetta ad errare, non da difetto di garanzie e ad ogni modo non sono negati i rimedi giurisdizionali contro qualunque possibilità di errori; rimedi che è inutile ripetere in questo articolo in quanto fanno parte della nostra legislazione, che è una delle più liberali. Le varie Commissioni speciali, che si propongono *hinc et inde*, con i loro meccanismi, più o meno complicati, non avrebbero altro effetto che di ritardare ancora la riforma, di creare ostacoli per il sollecito conseguimento di quei benefici che ci ripromettiamo di potere conseguire.

D'altra parte io mi associo alle considerazioni fatte dal collega Majolo, in quanto le disposizioni contenute in diversi emendamenti sono di indole regolamentare; se mai, quindi, il Governo crederà di poterle accettare ne terrà conto in sede di regolamento e non di legge.

Passando ora rapidamente ad esaminare i vari provvedimenti contemplati dall'articolo 3 giova appena rilevare che per l'istituto del collocamento a riposo, non ci sono obiezioni da fare, in quanto che il funzionario, che abbia raggiunti i limiti di età o di servizio deve essere senz'altro collocato a riposo.

Veniamo ora all'istituto dell'esonero.

I motivi di salute sono uno stato di fatto, che può essere controllato facilmente, come attualmente si fa per mezzo dei medici provinciali. Lo scarso rendimento e l'incapacità sono anch'essi stati di fatto, che possono risultare da tutta la condotta